



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00186 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
335 7262435 - 335 7262863
Fax: +39 06 48903735
coisp@coisp.it – www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 35023677/06

Roma, 15 febbraio 2006

MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE
DIPARTIMENTO DELLA P.S.
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
00184 ROMA

OGGETTO: Questura di Torino – Assurda pretesa di mancata validità dei certificati medici rilasciati al personale dipendente dal Pronto Soccorso.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, concernente "Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza", stabilisce all'articolo 61 (MALATTIE) che *"Il personale della Polizia di Stato che per ragioni di salute non ritenga di essere in condizione di prestare servizio deve darne tempestiva notizia telefonica al capo dell'ufficio, reparto o istituto da cui dipende, trasmettendo, nel più breve tempo possibile, il certificato medico da cui risulti la diagnosi e la prognosi. L'Amministrazione ha facoltà di effettuare, tramite i propri sanitari, visite di controllo....."*

Con circolare nr.333-A/9806.B.1.1 del 9 agosto 2004, l'Amministrazione, nell'emettere, alla luce della normativa sulla privacy, alcune disposizioni in tema di certificati medici, ha inteso richiamare succintamente le procedure in vigore di cui al precedente art.61, ed in particolare che *"il personale della Polizia di Stato che non sia in condizioni di prestare servizio può scegliere di farsi rilasciare apposita certificazione dal medico curante per poi inoltrarla all'ufficio di appartenenza oppure recarsi presso la sala medica del reparto da cui dipende."* e che *"Nel primo caso deve provvedere ad inviare al proprio ufficio apposita certificazione che sarà successivamente sottoposta al vaglio del medico della Polizia ovvero, in alternativa, recarsi dal sanitario della propria Amministrazione per farsi convalidare quanto certificato dal medico curante."*

Non vi è quindi alcun obbligo in capo al personale della Polizia di Stato che si ammala di recarsi dal medico della Polizia per la convalida del certificato medico. I poliziotti possono difatti benissimo limitarsi ad inviare la certificazione medica al proprio ufficio.

Tale procedura viene prevaricata dall'Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Torino il quale pretende che il personale che fa ricorso al Pronto Soccorso debba farsi "convalidare" il certificato attestante la malattia e la prognosi dal medico della Polizia dell'Ufficio Sanitario di residenza o del luogo ove è avvenuto l'episodio che è causa dell'infortunio. Ciò in quanto non ritiene validi i referti rilasciati dal Pronto Soccorso.

Di conseguenza tutti gli uffici di polizia di quella provincia, su disposizione di quell'Ufficio Sanitario Provinciale, hanno adottato per prassi di non ritenere "valido" quel referto medico giustamente inviato dal dipendente.

È una situazione che ha del paradossale. Ed addirittura sembra avvenga anche presso altre Questure.



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00186 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
335 7262435 - 335 7262863
Fax: +39 06 48903735
coisp@coisp.it – www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

- pagina nr. 2 -

Si invita quindi codesto Ufficio ad intervenire nell'immediatezza, ricordando a tutti gli Uffici periferici la validità dei certificati medici rilasciati dal Pronto Soccorso e la mancanza di obblighi per il personale di far convalidare dal medico della Polizia la certificazione attestante la malattia.

Le norme prevedono ben altre procedure per la verifica dello stato di salute del dipendente incorso in malattia.

Si invita inoltre a rammentare a detti Uffici le varie circolari dell'INPS in materia, tra le quali la n. 99 del 13 maggio 1996, con le quali viene attestata la validità della certificazione di malattia in favore dei lavoratori dipendenti, *"anche se rilasciata su moduli diversi da quelli standard e da medici diversi da quello di libera scelta, che hanno prestato assistenza per motivi di urgenza o per specifiche esigenze connesse alla patologia sofferta"*, e la validità dei certificati rilasciati dalle strutture Ospedaliere (Pronto Soccorso, Dimissione dai reparti di ricovero, Prestazioni ambulatoriali) o dai servizi territoriali, ivi compresi quelli di libero accesso (Ostetricia e ginecologia, ecc.).

Unico presupposto per la validità della certificazione, nel caso in cui essa sia rilasciata su moduli diversi da quello standard, è la presenza dei requisiti sostanziali, e vale a dire:

1. Intestazione (struttura o medico certificatore);
2. Nominativo del lavoratore;
3. Diagnosi;
4. Prognosi espressa in giorni (intesa come periodo di incapacità al lavoro);
5. Data;
6. Timbro e firma, o comunque firma leggibile del medico certificatore.

Nell'attesa di cortese urgente riscontro, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Segretario Generale Aggiunto
Franco Maccari